

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Anno LIII Fasc. 1 - 1999

Gianluigi Clacchi

**INTERNET E IL DIRITTO ALLA
RISERVATEZZA**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

Internet e il diritto alla riservatezza

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. La rete Internet ed i suoi servizi. — 3. Tutela della riservatezza di documenti, corrispondenza, e comunicazioni in transito su Internet. — 3.1. Intercettazioni e sorveglianza elettronica da parte di soggetti pubblici. — 3.2. Intercettazioni e sorveglianza elettronica da parte di soggetti privati. — 3.3. La disciplina introdotta dall'art. 3 del d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171. — 4. Internet e la disciplina dell'elaborazione informatica di dati personali. — 4.1. Le previsioni della l. 31 dicembre 1996, n. 675. — 4.2. Le modifiche alla disciplina introdotte dal d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123. — 5. Conclusioni.

1. — La rapidità e la potenza elaborativa dei computer, la loro capacità di archiviazione, la possibilità di aggregare dati di natura diversa per ottenere informazioni nuove, rappresentano un pericolo reale per la vita privata dell'individuo. Per questo motivo tutte le legislazioni dei paesi maggiormente industrializzati hanno dovuto affrontare il problema del contemperamento tra il diritto all'informazione, riconosciuto in genere a livello costituzionale, e il diritto alla riservatezza, nell'era dell'informazione automatica, dell'informatica⁽¹⁾.

La rete Internet⁽²⁾ accresce decisamente questo pericolo: da un lato facilitando e rendendo accessibile la comunicazione tra computer lontani migliaia di chilometri (o anche pochi metri), permettendo quindi di moltiplicare gli archivi a disposizione di tutti; e, dall'altro, consentendo a chiunque di pubblicare a larga diffusione le proprie idee, spesso senza alcun tipo di controllo, e soprattutto senza alcuna capacità reattiva degli ordinamenti in caso di violazione di norme imperative⁽³⁾.

(1) Occorre comunque precisare che tali rilievi circa la pericolosità del mezzo non devono certo costituire un freno all'approccio al fenomeno dell'informatica e di Internet, ed in particolare all'approccio culturale a questo fenomeno: ed anzi devono rappresentare un elemento di stimolo allo studio ed all'apprendimento di tali argomenti per meglio procedere alla loro disciplina. D'altro canto poi, nella legislazione italiana in materia di trattamento dei dati personali, gli strumenti tradizionali cartacei vengono equiparati, quanto a pericolosità, ai nuovi mezzi informatici e telematici (così l'art. 5 della l. 31 dicembre 1996, n. 675).

(2) Relativamente alle caratteristiche proprie di Internet v. oltre nel testo al n. 1: per il momento basti evidenziare la sua natura di mezzo di telecomunicazione, e avvertire che si utilizzerà quale suo sinonimo la parola « Rete ».

(3) Si pensi a tal proposito al caso del libro *Le Grand Secret*, scritto da D. GUBNER - M. GONOD (la rievocazione della storia della malattia e della politica di Francois Mitterrand): pochi giorni dopo l'ingiunzione del giudice francese che ne vietava la vendita per violazione del diritto alla riservatezza dell'ex presidente, l'opera era liberamente disponibile su Internet (sul

La predisposizione di archivi contenenti dati informatici strettamente personali è infatti molto semplice attraverso la rete: le informazioni relative ai propri clienti, i contatti occasionali o anche solo le coordinate del proprio indirizzo IP⁽⁴⁾, oltre alle informazioni che spontaneamente gli utenti di Internet abbiano ad esempio scritto nel c.d. *guestbook*⁽⁵⁾ o nell'ambito della compilazione di questionari elettronici, sono frequentemente registrate, archiviate, analizzate o sfruttate per elaborare proiezioni di consumo, o comunque per acquisire altre più o meno lecite utilità.

Così, la materia della tutela della riservatezza, di per sé già estremamente delicata, soprattutto con riferimento al coordinamento con quella del diritto all'informazione, viene influenzata da Internet sotto due diversi punti di vista: da un lato, per quanto riguarda le intercettazioni e la sorveglianza elettronica, sia relativamente alle intercettazioni ed agli eventuali controlli da parte di soggetti pubblici (si pensi alle forze di polizia impegnate in attività di indagine), sia a quelli svolti da soggetti privati (come ad esempio nel caso del datore di lavoro rispetto all'uso della Rete da parte del dipendente); dall'altro, con riferimento all'attività di trattamento dei dati riguardanti la persona.

Tali differenti aspetti verranno esaminati nel presente scritto, senza procedere comunque ad inquisitorie prese di posizione nei confronti del nuovo mezzo di comunicazione, e tenendo in particolare considerazione la recente legge italiana sul trattamento dei dati personali, la n. 675 del 21 dicembre 1996, e le sue successive integrazioni e modificazioni. Ma prima di tutto occorre esaminare che cosa sia Internet, e quali attività e servizi è possibile svolgere attraverso essa.

punto v. V. SEDALLIAN - P. LANGLOIS, *Le grand secret... le plus partagé du monde*, in *Planète Internet*, 1996, p. 28 s.).

Si pensi ancora a quanto accaduto negli Usa con il *Communication Decency Act* del 1996 (la sezione del più generale *Telecommunication Act*, il cui testo integrale è reperibile su Internet agli indirizzi <http://www.cdt.org/cda.html> e <http://www.aclu.org> consultati il 15 giugno 1998), dedicato alla disciplina della diffusione di materiale pornografico, o comunque nocivo, in Rete, ed ai suoi imperativi divieti: entrato in vigore il 6 febbraio, prima reso inutile dalla sua territorialità (si applicava chiaramente solo ai fornitori di informazioni aventi sede negli Usa) rispetto ad una realtà non territoriale, quella di Internet appunto; poi dichiarato incostituzionale per contrarietà al I emendamento della costituzione statunitense, prima dalla Corte Federale della Pennsylvania l'11 giugno 1996 (sulla vicenda e sulle conclusioni della sentenza v. i siti *web* già indicati e *Dir. inf.*, 1996, p. 640, con nota di V. ZENO-ZENOVICH, e su Internet i siti *web* appena citati), poi dalla Corte Suprema il 26 giugno dell'anno successivo (reperibile su Internet all'indirizzo <http://www.aclu.org/court/renovacuadec.html> e <http://www.clec.org/SC—appeal/decision.shtml> consultati il 24 luglio 1998).

(4) L'IP (*International Protocol*) *address* è il numero che identifica in modo esatto la locazione di un « nodo » Internet, cioè di un computer che permette ai singoli utenti di accedere alla Rete (corrisponde quindi all'elaboratore del *provider*): conoscere l'IP di un utente implica identificare da quale gestore di accesso proviene il contatto telematico, e quindi rappresenta una prima informazione, anche se molto sintetica, relativamente all'utente. Circa il significato dei termini tecnici usati si consiglia di consultare il n. 1 del presente scritto, sulla rete Internet.

(5) I *guestbook* sono dei « registri elettronici » messi talvolta a disposizione dei visitatori dal gestore di un determinato sito *web* di Internet, al fine di permettere loro di scrivere un proprio commento, o semplicemente un saluto, visibile o meno a tutti gli altri successivi visitatori: spesso è possibile effettuare tale operazione solo dopo aver compilato una scheda contenente informazioni personali. V. comunque sull'argomento il n. 1 dedicato alla rete Internet.

2. — Da un punto di vista tecnico, Internet è una rete di telecomunicazione, o meglio un insieme di reti di telecomunicazione che sfruttano particolari tecnologie (nella specie la commutazione di pacchetto ed il c.d. *routing dinamico*⁽⁶⁾) per ottimizzare, sia a livello di efficienza, sia a livello economico, la trasmissione di dati, di informazioni (siano esse rappresentate da documenti, suoni o immagini) in tutto il mondo in tempo reale, cioè quasi simultaneamente alla loro messa in linea. La particolare duttilità, economicità ed efficienza di tali tecnologie ha fatto sì che il metodo in cui avviene la gestione delle informazioni, e la loro diffusione, fosse poi adottato da tutte le altre reti di telecomunicazione esistenti nel mondo, portando ad una standardizzazione « di fatto » nel settore della telematica.

Da un punto di vista sociale Internet può essere considerato un nuovo *media* di comunicazione, anzi, il *media* di comunicazione, che probabilmente integrerà e sostituirà tutti gli altri *media* a noi familiari⁽⁷⁾. Internet rappresenta infatti un nuovo modo di comunicare e di vivere, una nuova tecnologia che sta rivoluzionando la nostra vita proprio come hanno fatto il telefono e la televisione e, sul piano professionale, il telefax. Oggi più di 60 milioni di persone nel mondo sono in contatto tra loro e agiscono sulla Rete, originando di conseguenza una mescolanza di informazioni, esperienze, culture che implicano cambiamenti reali in tutti i settori dell'attività umana.

Comunicare, reperire, veicolare e diffondere le informazioni senza barriere di tempo e di spazio: queste le principali attività che Internet ha trasformato in una realtà facile ed accessibile a tutti⁽⁸⁾.

In tale ambito occorre distinguere tra Internet come rete di telecomunicazione, di telematica, quindi come « connessione », dai servizi che sono resi possibili da tale rete, applicazioni informatiche per svolgere diverse funzioni comunque riferibili alla trasmissione di informazioni: e rilevanti ai fini del presente scritto perché comprendenti anche lo scambio di dati riguardanti la persona, nonché le tecniche che consentono di acquisire tali informazioni personali.

(6) La commutazione di pacchetto è una tecnica di trasmissione di dati che permette di ottimizzare la gestione della linea di telecomunicazioni, mediante la sua condivisione su diversi (e numerosissimi) utenti: questo attraverso l'« impacchettamento » delle informazioni inviate nella rete (contenenti la fonte e la destinazione delle stesse), e la loro spedizione insieme a quelli di altri utenti, su strade anche diverse, consentendo quindi un flusso continuo di dati.

Per *routing dinamico* si intende quella particolare applicazione telematica che permette di indirizzare le informazioni su Internet in modo da utilizzare strade alternative in caso di interruzione e blocco di quella principale.

(7) Si intende, come spiegato oltre nel testo, il telefono, il telefax, la radio, la televisione.

(8) Per non generare ambiguità, e conseguenti confusioni, una dottrina ritiene che sia opportuno guardare questa rete di reti come una combinazione di tre spazi, ciascuno con la sua propria configurazione e architettura o topologia: 1) lo spazio fisico, ovvero l'*infrastruttura*, 2) lo spazio digitale, ovvero la *piattaforma di memoria*, 3) lo spazio semantico, ovvero il *cyberspazio*. La combinazione di questi tre spazi rende possibile l'implementazione di tre funzioni essenziali: la posta elettronica (*e-mail*), il controllo a distanza di altri computer, e la piena creazione/gestione/comunicazione di archivi di documenti. Queste tre funzioni trasformano Internet in uno straordinario strumento di comunicazione e gestione di qualsiasi informazione digitale a livello globale (così L. FLORINI, *Internet*, Milano, 1997, p. 15).

Tra le applicazioni offerte dal nuovo *media* è possibile poi effettuare un'ulteriore distinzione tra servizi informativi e servizi telematici veri e propri, siano essi originali e peculiari di Internet, oppure comuni ad altre realtà. Tra i primi possono essere fatti rientrare quelli che vengono usufruiti attraverso il *world wide web* (anche se oggi sul *web* si svolgono sempre più numerosi anche gli altri servizi telematici) ⁽⁹⁾, quelli attraverso le *mailing list* ⁽¹⁰⁾, ed anche, almeno in parte (presentando diversi elementi di commistione con i secondi), le *chat* ⁽¹¹⁾. Tra i servizi telematici rientrano invece la posta elettronica ⁽¹²⁾, il trasferimento dei *file* ⁽¹³⁾, il collegamento a computer remoti ⁽¹⁴⁾ e tutti i servizi loro connessi (si immagini

⁽⁹⁾ Il *world wide web* (*www*, ovvero semplicemente *web*, la c.d. *magineta* ipermediale, nuovo rivoluzionario mezzo di informazione e di conoscenza, integra tecniche ipermediali per consentire una comunicazione aperta su Internet: tra i servizi della Rete, insieme alla posta elettronica, è quello che maggiormente può essere considerato la causa della diffusione repentina ed esponenziale del fenomeno. Esso costituisce un vero e proprio organo di informazione, rappresenta infatti la sede in cui è possibile visionare, ascoltare, comunicare apertamente sulla Rete delle reti, attraverso pagine di testo, illustrazioni, clip sonori. Tali pagine, che costituiscono il c.d. sito possono essere pubblicate da chiunque abbia accesso ad uno spazio di memoria su un computer «ospite» collegato alla Rete (in genere quello dello stesso *provider*, cioè colui che fornisce a livello tecnico l'accesso al mondo di Internet — su cui v. più diffusamente alla nota 21 — che concede l'uso, gratuitamente o a pagamento, di tale spazio di memoria), il c.d. *Web server*, che utilizza l'opportuno *software*. I contenuti dei siti possono essere i più diversi, ludici o professionali, informativi o di servizio, letti o meno. Colui che gestisce il sito, graficamente o a livello contenutistico, è il c.d. *webmaster*.

⁽¹⁰⁾ Le *mailing list* sono delle «rubriche» dedicate, alle quali un soggetto si iscrive per essere informato circa un determinato argomento: le informazioni relative a tale argomento vengono reperite grazie agli altri iscritti alla lista che, magari attraverso la posta elettronica, e grazie ad un coordinamento centralizzato che provvede a smistare le varie comunicazioni tra i partecipanti, svolgono un ruolo interattivo, e non più solamente passivo (come nella *media* tradizionale), rispetto al servizio.

⁽¹¹⁾ È forse il servizio di Internet diventato più famoso nella fantasia popolare grazie alle sue applicazioni erotiche: uno spazio di memoria del computer di chi fornisce il servizio (anche in questo caso il *provider* viene messo questa volta a disposizione per registrare, e quindi leggere, in tempo reale, i messaggi di varie persone dislocate in posti geografici diversi, che «chiacchierano» sui più differenti temi (è una specie di «bacheca elettronica» pubblica).

⁽¹²⁾ Grazie a specifici *software*, ed alle autorità che coordinano Internet nel mondo (assegnando gli indirizzi dei vari utenti senza possibilità di erronee duplicazioni: sulle autorità di Internet v. lo scritto di D. SARTI, *I soggetti di Internet*, intervento al Convegno di Pavia del 4-5 ottobre 1996 dal titolo *Internet: profili giuridici*, pubblicato in AIDA, V, 1996, Milano, pp. 3-37), si è sviluppato un servizio di messaggistica elettronica (cioè di posta formata, recapitata e letta attraverso un computer) a diffusione globale: servizio che sempre più sta diventando uno *standard* di comunicazione che mina l'esistenza stessa della tradizionale «*snail mail*» (la lenta posta cartacea).

⁽¹³⁾ È il servizio *FTP* (*File Transfer Protocol*), uno *standard* che consente di trasferire *file* eterogenei da un computer all'altro: ogni nuovo mezzo per diffondere prodotti di consumo di natura immateriale (come nel caso del commercio elettronico c.d. *direct*, su cui v. G. CIACCI, *I contratti del commercio elettronico*, intervento alla conferenza *I contratti elettronici negoziati a distanza*, Milano, 5 novembre 1997), evitando tempi e costi dei consueti sistemi distribuiti.

⁽¹⁴⁾ Il servizio *Telnet* consente di collegarsi grazie ad Internet ad un computer remoto, entrare nel suo sistema, utilizzarne le potenzialità: si immagini l'archivio contenuto nel sistema informatico di una determinata biblioteca, consultabile attraverso il proprio computer anche a distanza, lavorando direttamente sull'elaboratore che lo ospita.

i contatori degli accessi per le pagine *web*, che permettono di rilevare il numero di persone che consulta un determinato sito).

Tali servizi, informativi o telematici, possono infine essere distinti a seconda che la comunicazione avvenga in maniera ristretta o ampia: nel primo caso è possibile effettuare una scelta relativamente al destinatario del messaggio; nel secondo caso, invece, la comunicazione è destinata ad un pubblico indifferenziato e non selezionato o selezionabile. Esempio del primo tipo di servizio è chiaramente la posta elettronica, mentre si ha una comunicazione «ampia» certamente nel caso del *world wide web*.

L'integrazione tra i servizi di telecomunicazione (la connessione) e i servizi informativi (siano essi informativi o telematici) ha reso possibile la realizzazione di una forte interazione tra chi offre e chi utilizza i contenuti posti in linea ⁽¹⁵⁾. L'interattività propria delle nuove realizzazioni, rispetto alla «passività» caratteristica dei *media* tradizionali, ha portato al loro successo ed all'esponenziale diffusione ovunque nel mondo: matrice originaria della rivoluzione nel settore dell'informazione (e non solo) che stiamo vivendo in questi anni ⁽¹⁶⁾. Ma a fronte di tale evoluzione nel modo di fare e di usufruire dell'informazione, non mancano alcuni inconvenienti correlati alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.

Infatti il collegamento bi-direzionale tra chi offre e chi usufruisce delle informazioni permette non solo il passaggio tipico dei dati al «lettore», ma anche l'applicazione di tecniche informatiche che consentono a chi offre di acquisire informazioni sul contatto telematico che consulta il proprio servizio, e quindi il passaggio di dati dal lettore. È il caso dei c.d. *log*, cioè delle registrazioni automatiche delle principali informazioni relative ai collegamenti, generati automaticamente dal sistema, che se molto dettagliati consentono di ricostruire un preciso profilo del «navigatore» di Internet ⁽¹⁷⁾, utilissimo magari per le promozioni commerciali ⁽¹⁸⁾; è ancora il

⁽¹⁵⁾ «La diffusa disponibilità di collegamenti elettronici bidirezionali avrà un impatto rivoluzionario su ogni aspetto della nostra vita. La Rete sottrarrà potere ai governi centrali, ai *mass media* ed alle grandi industrie. [...] È quasi impossibile che i governi centrali riescano a regolamentarla, ma ha un grande bisogno di essere controllata dall'interno»: così E. DYSON, *Release 2.0. Come vivere nell'era digitale*, Milano, 1997, p. 8.

⁽¹⁶⁾ È proprio questa caratteristica, la possibilità di instaurare un collegamento diretto tra chi fornisce il servizio e chi lo utilizza, a rendere necessaria una profonda riflessione in coloro che gestiscono i *media* informativi, sulle modalità necessarie per affrontare il cambiamento: cambiamento che porterà probabilmente ad una integrazione tra i differenti strumenti di comunicazione. Sul punto v. V. ZAMBARDINO - A. BERRETTI, *Avviso ai naviganti*, Donzelli, 1996, pp. 1-112.

⁽¹⁷⁾ Una delle similitudini più comuni usata da coloro che si interessano del fenomeno presenta l'utente dei servizi offerti dalla Rete, di quello informativo del *web* in particolare, come un «navigatore» nello sconfinato mare del *cyberspazio*, passando da un luogo all'altro attraverso i collegamenti (*link*) ipertestuali e ipermediali attivati da un semplice *click* del mouse («navigare»).

⁽¹⁸⁾ Consentendo infatti di indirizzare un determinato messaggio pubblicitario, sia attraverso i nuovi *media* (ad esempio la posta elettronica, fenomeno del c.d. *spamming*), sia con modalità più tradizionali. A tale proposito deve segnalarsi la disciplina stabilita nel recente schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e in tema di attività giornalistica», il cui art. 10, intitolato «Chiamate indesiderate» dispone al comma 1° che «L'u-

caso dei c.d. *cookies*, specifici *software* che è lo stesso fornitore dell'informazione ad inviare insieme alle stesse, in maniera invisibile all'utente, e che lavorando sulle memorie del computer di quest'ultimo sono in grado di acquisire informazioni di diverso genere (dall'ultima visita al sito del fornitore, alle pagine più viste nel *web*, o anche ai programmi registrati nell'*hard disk* dell'utente).

Allo stesso modo, proprio dalla componente tecnica, questa volta con riferimento alle applicazioni comunicative ristrette, quelle della posta elettronica in particolare, può giungere la possibilità di lesione della *privacy*. Così nel caso di intercettazioni di terzi, come nell'ipotesi di intercettazioni delle comunicazioni dei propri dipendenti da parte del datore di lavoro, o delle autorità di pubblica sicurezza nello svolgimento di indagini giudiziarie.

Da questi brevi esempi è possibile trarre conferma dell'ulteriore capacità lesiva della riservatezza dei dati personali che hanno acquisito le nuove tecnologie in seguito all'avvento di Internet, le cui implicazioni e conseguenze a livello giuridico verranno esaminate nei prossimi paragrafi.

3. — Uno dei problemi maggiormente avvertito con riferimento all'oggetto del presente studio, riservatezza ed Internet, riguarda la tutela della segretezza e sicurezza delle comunicazioni attraverso il nuovo *media*, problema sollevato fin dalle iniziali esperienze dei primi utilizzatori della Rete, in particolare, quindi, negli Stati Uniti.

Infatti la massima facilità ed efficienza nella corrispondenza delle proprie idee, acquisita proprio grazie all'invenzione dello strumento telematico, vede quale obbligata contropartita a livello tecnico la massima facilità di accesso a tali idee anche da parte di soggetti estranei a quella determinata comunicazione: a partire dai gestori dei sistemi informatici atti a rendere possibile il servizio, fino ai casuali, o meno, intercettatori dei messaggi⁽¹⁹⁾. Da qui l'esigenza di proteggere in qualche modo la sicurezza e la segretezza delle corrispondenze elettroniche: non solo a livello tecnico, ma anche e soprattutto a livello giuridico.

A tale proposito si può distinguere il problema della tutela della riservatezza di documenti, corrispondenze ed informazioni in transito su Internet dalle ingerenze di soggetti pubblici, rispetto alla tutela della riservatezza di tali comunicazioni dalle ingerenze di soggetti privati.

so di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, è consentito con il consenso espresso dell'abbonato»; mentre al comma 2°, con riferimento a sistemi di telecomunicazioni più generalizzati, viene previsto che «Le chiamate per le finalità di cui al comma 1°, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge.»

(19) Si tenga comunque presente che è stato calcolato che su Internet circolano circa 4.000 messaggi di posta elettronica al secondo (da R. RESNICK - D. TAYLOR, *The Internet business guide: riding the information superhighway to profits*, Sans Publishing, 1994, p. 25). Così, se pure tecnicamente risulti possibile intercettare messaggi confidenziali tra due utenti della Rete, non è poi in realtà molto semplice.

3.1. — È possibile che la riservatezza delle informazioni in transito su Internet venga minacciata o violata da parte di soggetti pubblici.

In tutte le legislazioni dei paesi più avanzati tecnologicamente è prevista una disciplina in materia, in genere mutuata, espressamente o in via interpretativa, da quella emanata con riferimento alle tecnologie di telecomunicazioni tradizionali, come la radio o il telefono.

Così, nel diritto statunitense, è stabilita la necessità per le forze di polizia di ottenere un preventivo mandato di perquisizione, o altra autorizzazione, sia nel caso di intercettazione di comunicazioni elettroniche, sia in quello di accesso alle informazioni archiviate nelle memorie di un computer⁽²⁰⁾. Eccezione a tale regola è ammessa quando si possa ragionevolmente ritenere che si sia commesso, o si stia commettendo, un reato, o quando l'intercettazione o il sequestro del materiale si riveli necessaria ad impedire che un essere umano sia gravemente ferito o ucciso.

Nell'ambito dei diritti continentali, si può rinvenire un primo riferimento alla materia in esame nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 8 sancisce il diritto di ognuno alla riservatezza ed alla segretezza della corrispondenza: e conseguentemente crea il dovere per le autorità pubbliche di rispettare, e di far rispettare, tale diritto fondamentale⁽²¹⁾. Diritto che è certamente estendibile anche ai casi di corrispondenza svolta in forma elettronica.

In tal senso la Francia ha emanato una legge il 10 luglio 1991, la n. 91/646, volta proprio a disciplinare l'ipotesi delle corrispondenze diffuse attraverso mezzi di telecomunicazioni; mentre in precedenza era stata l'Inghilterra a prevedere una regolamentazione di tali casi, nel 1985 con l'*Interception Communication Act*.

In Italia il nuovo codice di procedura penale del 1988 prevede, all'art. 266, i casi in cui è ammessa «l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione»: in particolare, sono le ipotesi di procedimenti relativi a reati di particolare gravità (quelli, ad esempio, per cui è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni). Su tale normativa ha poi inciso la L. 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, inserendo nello stesso codice un art. 266-bis, dal titolo «Intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche»: estendendo in questo modo la possibilità di perseguimento dei reati enumerati nel citato art. 266, a cui è stata aggiunta un'ipotesi specifica, quella dei reati «commessi mediante l'impiego di tecnologie in-

(20) In tal senso la disciplina dell'*Electronic Communications Privacy Act (ECPA)* del 1986, ma anche, con riferimento al caso di editori elettronici, quella del *Privacy Protection Act* del 1980, che disciplinano l'ipotesi particolare di perquisizioni e sequestri di materiali funzionali allo svolgimento del lavoro.

(21) È poi la Corte di giustizia dei diritti dell'uomo, il 6 settembre del 1978, nel caso *Klass*, ad estendere per la prima volta (ma la statuzione sarà più volte affermata nello stesso senso in seguito) tali principi alle ipotesi delle corrispondenze telefoniche. E considerando che il diritto alla riservatezza delle proprie comunicazioni non viene certo meno quando il messaggio è diffuso elettronicamente, la tutela stabilita nella convenzione si può certamente applicare anche ai casi di comunicazione interpersonale su Internet.

formatiche o telematiche» (22). Anche in questo caso l'intercettazione è consentita solo nell'ambito di procedure relative a reati di particolare gravità, o compiute mediante tecnologie di pari livello rispetto a quelle impiegate per effettuare concretamente l'intervento (23).

3.2. — L'ipotesi in cui i soggetti che procedono all'intercettazione ed al controllo delle informazioni in transito sulla Rete siano dei privati è disciplinata in genere in materia più rigida, spesso anche con la previsione di sanzioni penali in capo a chi viola il segreto o la riservatezza della comunicazione telematica.

Dal diritto americano (abbia esso fonte nella costituzione o nel diritto giurisprudenziale), a quello canadese, dal diritto francese a quello inglese, sanzioni pecuniarie o detentive vengono comminate in particolare a chi: acceda illecitamente alle informazioni memorizzate in un sistema informatico, intercetti o tenti di intercettare intenzionalmente qualsiasi comunicazione elettronica, divulghi o sfrutti volontariamente il contenuto di messaggi in transito sui sistemi telematici (24).

Eccezione a tale disciplina, pur con le dovute precisazioni (25), viene tendenzialmente stabilita con riferimento all'attività del gestore dei servizi telematici su Internet, in genere il *provider*, per gli aspetti tecnici, o il *webmaster* (26), per quelli contenutistici, per diversi motivi: quando l'intercet-

(22) Secondo un a. (G. BUONOMO, *Metodologia e disciplina delle indagini informatiche*, in AA.VV., *Profili penali dell'informatica*, Milano, 1994, p. 138) l'ipotesi aggiunta configura in realtà la possibilità di estendere la portata della disciplina a tutti i casi in cui il procedimento abbia ad oggetto l'accertamento di reati commessi con le nuove tecnologie, e non solo ai reati enumerati nell'art. 266 c.c. Sull'art. 266-bis v. anche P. GALDIERI, *Teoria e pratica nell'interpretazione del reato informatico*, Milano, 1997, p. 200 ss.; C. SARZANA, *Informatica e diritto penale*, Milano, 1994, p. 223 ss.

(23) Sul concetto di «tecnologie informatiche e telematiche» v. G. BUONOMO, *op. cit.*, p. 143.

(24) Addirittura secondo l'art. 368 c.p. francese l'attività di annotare, registrare, o anche semplicemente ascoltare discorsi di una persona senza il suo consenso, integra la fattispecie di «attentato alla vita privata», sanzionato penalmente.

(25) Sul punto v. anche l'art. 13 del recente d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, «Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'art. 15, comma 2°, l. 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato in *Gazz. Uff.*, 13 marzo 1998, serie generale, n. 60), intitolato «Sicurezza della corrispondenza trasmessa per via telematica», che dispone: «1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espresso indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche; 2. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.» Norma la cui interpretazione ed effettività è sicuramente ancora tutta da verificare, ma che in base ad una sua prima lettura sembra porre diversi problemi all'attività degli *Internet provider*, e sicuramente pone il nostro paese su posizioni molto anomale in tale materia rispetto alle altre realtà giuridico-economiche.

(26) Il *provider* è colui che offre ai propri utenti la possibilità di accesso alla rete mondiale ed ai suoi servizi. Più precisamente è colui che mette a disposizione cavi, impianti, programmi per trasmettere i dati secondo i protocolli della Rete, ma anche l'attività di

tazione ed il controllo sia funzionale per l'amministrazione ottimale dello stesso sistema informatico, per la tutela dei diritti e della proprietà del gestore, quando sia espressione del monitoraggio occasionale necessario ai controlli sul buon funzionamento meccanico o qualitativo del servizio (27).

Ipotesi particolare è poi quella del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. In parte vengono applicate le stesse eccezioni dettate per il caso precedente, quello dei controlli ed intercettazioni effettuate dal gestore del servizio. A queste si somma poi l'ulteriore caso del consenso implicito del lavoratore al controllo delle proprie comunicazioni, ipotesi ammissibile quando quest'ultimo sia stato avvertito dell'esistenza di una politica di controllo in tal senso nell'impresa, oppure quando si tratti di un sistema informatico e telematico predisposto esclusivamente ai fini dell'esercizio della stessa (28).

Nel diritto italiano il divieto di intercettazioni delle informazioni in genere, di quelle elettroniche in particolare, è stabilito nel codice penale, modificato ed integrato dalla già ricordata l. 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica. Così, per quanto riguarda il nuovo testo dell'art. 616, che disciplina la «violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza» (29) (assoggettando il reo ad una pena variabile a seconda che il contenuto della stessa sia o meno rivelato), il cui comma 4° è stato sostituito con una nuova redazione che prevede l'ampliamento del concetto di «corrispondenza», tale da ricomprendere anche quella «...informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza» (30). Così per l'introduzione dei nuovi reati di «intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche» (art. 617-*quater* c.p., con pene variabili da sei mesi a cinque anni di reclusione), di «installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o

«interfaccia» con gli organismi internazionali che controllano e coordinano Internet, oltre all'organizzazione necessaria alla gestione dei propri utenti, il *webmaster*. Invece, è il direttore responsabile di un determinato sito web, ed in particolare dei suoi contenuti.

(27) L'art. 13 del d.p.r. n. 513/1997, su cui v. la nota 25, sembra però non consentire tale tipo di eccezione, ponendo espressamente in capo agli «addetti alle operazioni telematiche», e tra questi rientra sicuramente il *provider* e la sua struttura, il divieto di «prendere cognizione della corrispondenza telematica» in genere, e quindi anche di quella dei propri clienti. Sarà quindi compito degli interpreti, a fronte della usuale mancata chiarezza e dell'apparente inappropriata a livello tecnico delle normative in materia di informatica giuridica, fornire agli operatori di settore le indicazioni su come concretamente adeguarsi alla nuova disciplina.

(28) Seppur si possa quindi considerare difficoltosa la posizione del lavoratore il cui messaggio sia stato intercettato, costretto a dimostrare non solo il carattere confidenziale e riservato della comunicazione rispetto al proprio datore di lavoro (e quindi di essere al di fuori dei casi indicati nel testo a favore dell'imprenditore), ma anche la possibilità che tale confidenzialità venisse percepita dai terzi, è sempre meglio per il datore di lavoro, che vuole sistematicamente sorvegliare le comunicazioni dei propri dipendenti sulla Rete, rendere note tale politica dell'impresa e la decisione di considerare i messaggi dei dipendenti quali messaggi della stessa impresa. La sorveglianza «elettronica» potrà allora essere ritenuta giustificata e non arbitraria (così O. HANCE, *Internet e la legge*, McGraw-Hill, 1997, pp. 86-88).

(29) Sul concetto di «corrispondenza informatica e telematica» v. P. GALDIERI, *op. cit.*, p. 45.

(30) Sul punto v. G. CORASANITI, *La tutela della comunicazione informatica e telematica*, in AA.VV., *Profili penali dell'informatica*, cit., p. 112, e P. GALDIERI, *op. cit.*, pp. 115-119.

telematiche» (art. 617-*quinquies* del codice, pena la reclusione variabile da uno a cinque anni), e di «falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche» (art. 617-*sexies*, anche qui punito con la reclusione da uno a cinque anni). Così, infine, anche per un'altra ipotesi di reato introdotta dalla legge citata, integrando una disposizione già presente nel testo originario (il reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti, art. 621 c.p.), mediante l'estensione del concetto di documento a «qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi»: il reato in particolare collegato all'attività di chi rivela il contenuto di documenti che, pur non costituendo «corrispondenza», e non riguardando quindi l'intercettazione delle comunicazioni elettroniche, consiste comunque in un comportamento che incide sul diritto alla riservatezza dell'individuo (la sanzione in questo caso prevede la reclusione fino a tre anni o la multa fino a due milioni) ⁽³¹⁾.

3.3. — Di recente il legislatore italiano, recependo la Direttiva 97/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, ha emanato il d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica»: contestualmente, ed approfittando dello strumento a disposizione, dettava anche norme in materia di attività giornalistica, ad integrazione e modifica della l. 31 dicembre 1996, n. 675, sulla base della delega concessa con la l. 31 dicembre 1996, n. 676.

Nell'ambito della materia esaminata nel presente scritto, alcune norme del d.lgs. 171 risultano essere di particolare interesse, essenzialmente con riferimento alla materia della corrispondenza elettronica su Internet da una parte, e in materia di obblighi in capo a coloro che svolgono servizi informativi o telematici attraverso la Rete dall'altra. Di questo secondo aspetto si parlerà nel prossimo paragrafo, mentre nel presente si deve esaminare il disposto dell'art. 3 in materia di «Riservatezza delle comunicazioni».

Tale norma introduce un'obbligo di informazione in capo ai vari soggetti coinvolti nell'invio di messaggi di posta elettronica nel caso tale attività non garantisca la sicurezza della riservatezza delle comunicazioni ⁽³²⁾. E nonostante che non venga prevista alcuna conseguenza nel caso di violazione di tale obbligo, risulta già importante di per sé la sua affermazione, in ogni caso ricondotta alla più generale disciplina introdotta dalla l. 675/

⁽³¹⁾ V., a proposito del concetto di documento informatico rispetto alla nuova disciplina introdotta dalla l. n. 547 del 1993, R. BORRUSO, *La tutela del documento e dei dati*, in AA.VV., *Profili penali dell'informatica*, cit., pp. 1-39. Sul reato citato v. anche G. CORASANTI, *op. cit.*, p. 128.

⁽³²⁾ L'obbligo relativo all'adozione delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio è sancito nel precedente art. 2, comma 1°, che testualmente dispone: «1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico adotta le misure tecniche e organizzative di cui all'art. 15, comma 1°, della legge (n.d.r. l. 31 dicembre 1996, n. 675) per salvaguardare la sicurezza del servizio e dei dati personali».

1996, in un settore che sembrava essere stato dimenticato da quello «statuto dell'informazione» che il legislatore ha voluto costruire con l'introduzione della normativa in materia di trattamento dei dati personali ⁽³³⁾.

In particolare, gli obblighi di informazione vengono previsti nel citato art. 3 in capo a tre distinti soggetti: il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico, l'abbonato e l'utente ⁽³⁴⁾. Infatti, il primo deve informare «gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti a esse estranei». Anche l'abbonato deve poi informare l'utente «quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo». Infine l'utente deve «informare l'altro utente quando nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti».

In questo modo il legislatore, insieme a quanto previsto negli artt. 6, 7 e 10 del d.lgs. 171/1998, rispettivamente in materia di «identificazione della linea chiamante» il primo, di «chiamate di disturbo» il secondo e di «chiamate indesiderate» il terzo ⁽³⁵⁾ (anche se poi rimane tutta da veri-

⁽³³⁾ La considerazione della l. n. 675/96 quale «statuto dell'informazione» piuttosto che legge sulla *privacy* viene riportata da Giovanni Buttarelli, segretario generale Autorità Garante per la *privacy*, nel corso di una lezione tenuta alla Luiss Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza, il 21 gennaio 1998, nell'ambito del corso di Informatica giuridica del prof. Giannantonio.

⁽³⁴⁾ Definiti in maniera esplicita dalla stessa legge, ad eccezione del fornitore, all'art. 1: così «abbonato» è «qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, per la fornitura del medesimo»; mentre «utente» è la «persona fisica che utilizza uno o più servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, indipendentemente dall'eventuale qualità di abbonato». Per il fornitore si può fare riferimento alla lett. d) dell'art. 1, che definisce il «servizio di telecomunicazioni» come «un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'istradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi»; «fornitore» sarà quindi colui che presta tale servizio.

⁽³⁵⁾ Per quanto riguarda la prima ipotesi, l'art. 6 prevede la facoltà per l'utente, che chiama o riceve, di escludere la possibilità di identificare la linea chiamante, o di non accettare le telefonate che la escludono (oltre all'obbligo del fornitore del servizio di informare gli stessi utenti di tale possibilità). Invece, con riferimento alle chiamate di disturbo, l'art. 7 al comma 1° prevede che «l'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese e anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta nei soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni». Con riferimento infine alle chiamate indesiderate, l'art. 10 dispone che «l'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, è consentito con il consenso espresso dell'abbonato»; mentre al comma 2° rinvia agli artt. 11 e 12 della l. n. 675/96 in materia di consenso al trattamento, nel caso vengano adottati mezzi tecnici diversi da quelli indicati al comma 1°: ipotesi che sembrerebbe più delle altre applicabile ai casi

ficare l'effettiva applicabilità di tali disposizioni, dettate per la fonia vocale o al massimo per il *telex*, anche ai servizi comunicativi resi disponibili da Internet), ha esteso al mondo delle comunicazioni intersoggettive, effettuate attraverso il telefono o i servizi telematici, i principi informatori delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali recentemente introdotte dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675.

4. — Come è già stato detto nell'introduzione al presente scritto, le enormi potenzialità di Internet accrescono il pericolo di ledere la vita privata degli individui coinvolti in diverso modo nell'attività che si svolge nel *cyberspazio*, per motivi ludici o professionali, occasionalmente o sistematicamente⁽³⁶⁾.

La creazione di archivi contenenti dati strettamente personali è infatti molto semplice attraverso la Rete: le informazioni relative ai propri « visitatori », da essi stessi comunicate volontariamente (ad esempio attraverso la compilazione di questionari elettronici), oppure acquisite mediante l'opera invisibile dei *cookies*; le coordinate degli indirizzi I.P., ottenute magari in seguito all'iscrizione spontanea nei *guestbook*; o anche solo i dati dei collegamenti carpati nei contatti occasionali grazie alla memorizzazione del *log*⁽³⁷⁾, sono informazioni che vengono registrate, archiviate, analizzate ed elaborate per diversi fini, alcuni dei quali estremamente lesivi per l'individuo⁽³⁸⁾.

A tali attività si debbono quindi applicare le regole proprie delle leggi (o quelle elaborate dalla giurisprudenza, nei sistemi di *common law*) in materia di elaborazione elettronica di dati personali, ormai presenti in tutti i paesi maggiormente industrializzati. Le quali non sembrano subire particolari forzature nella loro applicazione alle attività di trattamento che avvengono su Internet, o comunque in situazioni strettamente connesse ad Internet, nel loro momento c.d. statico: relativo cioè all'attività di trattamento in sé⁽³⁹⁾.

di invio di posta elettronica su Internet per finalità commerciali, come nelle ipotesi di c.d. *spamming* (sullo *spamming* v. su Internet il numeroso materiale disponibile al seguente indirizzo <http://www.lix.com/Internet/iremail.html> consultato il 24 luglio 1998).

⁽³⁶⁾ « Questi problemi relativi alla *privacy* non sono cominciati con Internet, e non possono essere risolti controllando quello che accade in tutti, o quasi, i siti. Le difficoltà insorgono quando le informazioni si spostano tra siti, o al di fuori di essi in luoghi dove persone o aziende formano archivi con dati presi da siti, *mailing list*, elenchi telefonici, notiziari »: così E. DYSON, *Release 2.0. Come vivere nell'era digitale*, Milano, 1997, p. 205.

⁽³⁷⁾ Come già indicato in precedenza nel testo, il c.d. *log* è la registrazione automatica delle principali informazioni relative ai collegamenti effettuati dall'utente che, se molto dettagliati, consentono di ricostruire un preciso profilo del « navigatore » di Internet.

⁽³⁸⁾ I dati personali trattati nell'ambito di Internet possono essere divisi in due categorie: dati relativi ai soggetti abbonati a un fornitore, compresi in determinati archivi, e dati immessi dagli interessati o da soggetti diversi nell'attività di diffusione delle informazioni, che costituisce la ragione prima dell'esistenza della Rete (così M. CAMMARATA, *La l. 675/96 vieta Internet?*, il 18 febbraio 1997, articolo leggibile nelle pagine web della rivista telematica *Interlex*, all'indirizzo <http://www.interlex.com/675/indice.htm> consultato il 20 maggio 1998). Sulla terminologia tecnica usata nel testo v. ante, note 4 e 5.

⁽³⁹⁾ Anche le difficoltà relative all'individuazione, tra i soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali che avvengono su o tramite Internet, di coloro a cui si rivolgono le disposizioni

Così, in materia di raccolta delle informazioni, avvenga essa in forma esplicita o implicita⁽⁴⁰⁾, se coinvolge dati personali⁽⁴¹⁾, sarà necessario richiedere il consenso del soggetto cui le informazioni si riferiscono, consenso che dovrà essere « espresso liberamente in forma specifica e documentata per iscritto » (v. a tale proposito l'art. 11 della l. 31 dicembre 1996, n. 675), successivamente comunque all'informativa prestata all'interessato circa i propri diritti, i fini e le modalità del trattamento, il responsabile dello stesso (elementi previsti dall'art. 10 della l. 675). Ma anche per la conservazione dei dati personali, rispettando precise modalità di sicurezza, e per la loro comunicazione e diffusione.

Così, ancora, con riferimento al trattamento dei dati maggiormente lesivi della riservatezza e dell'identità personale dell'individuo, quelli c.d. sensibili, sarà necessario, oltre al consenso, anche l'autorizzazione del Garante. Ma se il trattamento collegato all'attività su Internet avviene « nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità »⁽⁴²⁾, rispettando in genere « i limiti del diritto di cronaca, ed in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico », oppure nel caso in cui si tratti di « dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico » (art. 25 l. 675/1996)⁽⁴³⁾, non ci sarà bisogno né di consenso, né di autorizzazione: a meno che non si verifichi l'ipotesi di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, per i quali torna la necessità del consenso dell'individuo.

Così, infine, con riferimento ai nuovi obblighi introdotti, ad integrazione della disciplina in materia di trattamento dei dati relativi alla persona, dal recente d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171, già ricordato nel precedente paragrafo: ed in particolare rispetto alla sicurezza ed alla riservatezza del servizio di telecomunicazione (art. 2, comma 1°), al trattamento dei dati personali relativi al traffico ed alla fatturazione del servizio (art. 4) o all'elenco degli abbonati (art. 9).

della l. n. 675, in realtà sono non difficilmente superabili procedendo ad un esame attento della realtà tecnica con cui si opera sulla Rete: a tale proposito v. M. CAMMARATA, *La notificazione dei trattamenti di dati personali da parte degli Internet provider - Prima parte - 26 febbraio 1998*, nella rivista telematica *Interlex*, all'indirizzo <http://www.interlex.com/675/indice.htm> consultato il 20 maggio 1998.

⁽⁴⁰⁾ Sul punto v. considerazioni ed esempi fatti nelle altre parti del testo.

⁽⁴¹⁾ Nell'art. 1, comma 2°, lett. c) della legge italiana in materia, la l. 31 dicembre 1996, n. 675, si definisce il dato personale come « qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale ».

⁽⁴²⁾ Si pensi a quei siti web nei quali viene fornito un servizio informativo di tipo giornalistico.

⁽⁴³⁾ Testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171, recante « Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e in tema di attività giornalistica », su cui v. alla nota 18 e al § 2.3. La nuova formulazione, relativamente al comma in esame, ricalca essenzialmente quella precedente, tranne per la ricordata ipotesi dei « dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico ».

Invece problemi dell'applicazione della disciplina relativa alla tutela dei dati relativi alla persona sorgono nel momento « dinamico » delle attività di trattamento di informazioni personali correlate alla Rete: quello cioè del passaggio di dati tra diversi « siti » di Internet (termine inteso questa volta in maniera generica, nel senso di « punto della Rete »), e quindi quello del passaggio di informazioni tra i diversi computer collegati telematicamente. Siano dunque essi elaboratori che stanno scambiando posta elettronica, oppure consultando informazioni rese disponibili sul web, attività che in ogni caso portano al passaggio di dati da un luogo ad un altro. Ipotesi in particolare collegata, nell'ambito delle leggi sui trattamenti dei dati personali, alle scelte normative relativamente alla comunicazione e diffusione transnazionale di dati.

Ed infatti, proprio a tale proposito, la legge italiana in materia non risulta essere molto chiara: anzi, forse più che di mancata chiarezza, si deve parlare di mancata coerenza con un sistema di distribuzione delle informazioni diventato di uso comune, Internet appunto, certamente non tenuto in considerazione quando si è redatto il testo delle disposizioni sull'argomento. Né in tal senso sembrano aiutare, se non apportando addirittura altri elementi di dubbio, le integrazioni approvate dal Governo in attuazione della l.d. del 31 dicembre 1996, n. 676, nella specie quelle introdotte con il d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123 in materia di trattamenti da parte di soggetti particolari.

4.1. — Ci si riferisce in particolare ai problemi di diretta conseguenza ⁽⁴⁴⁾ del sistema costruito dal combinato disposto da una parte degli artt. 2 e 6, relativi all'ambito di applicazione della stessa disciplina, dall'altra degli artt. 28 e 35, comma 2°, relativo al trasferimento di dati all'estero, della l. n. 675/1996.

Così l'art. 2 e l'art. 6 della legge in esame ⁽⁴⁵⁾, atti ad identificare e specificare l'ambito di applicazione della disciplina, stabilendo la sua operatività ogni qual volta un trattamento di dati personali sia effettuato nel territorio dello Stato ⁽⁴⁶⁾, oltre a suscitare seri dubbi di legittimità per con-

⁽⁴⁴⁾ Si ricordi a tale proposito che Internet ha reso possibile una modalità comunicativa del tutto nuova, creando una forma di attività economica e sociale peculiare (tanto da condurre i maggiormente entusiasti del nuovo fenomeno ad immaginare scenari originali chiamati *cyber-spazio*, quale luogo, o non luogo, di esplicazione della propria personalità), e portando allo sviluppo di diverse applicazioni relative a fenomeni già esistenti: situazione, tra l'altro, in continuo divenire e che solleva, quale conseguenza immediata, la necessità di sottoporre a verifica le categorie tradizionali del pensiero umano, non ultime quelle giuridiche. E questo è l'approccio con cui ci si dovrebbe avvicinare all'esame della disciplina creata dalla l. n. 675/1996.

⁽⁴⁵⁾ Art. 2, *Ambito di applicazione*: « La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato ».

Art. 6, *Trattamento di dati detenuti all'estero*, comma 1°: « 1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge ».

⁽⁴⁶⁾ Indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali di cittadini italiani o di persone giuridiche aventi sede in Italia, ed anche se i dati sono detenuti all'estero (così P. CERINA, *Trasferimento di dati all'estero: notifica al Garante, divieto di trasferimento, trasferimenti intragruppo e trasferimenti all'estero attraverso reti ed Internet*, intervento al convegno Para-

trasto con il diritto comunitario ⁽⁴⁷⁾, diventano di difficile interpretazione nel momento in cui si inizia a svolgere un'attività anche solo in parte su Internet. E i problemi in questo senso sembrano essere essenzialmente due: l'ipotesi del « navigatore » ⁽⁴⁸⁾, italiano o meno, che dall'Italia si collega ad un sito straniero contenente dati personali, e quindi tenendo in considerazione il punto di vista di chi acquisisce informazioni; l'ipotesi del *provider* straniero che viene consultato da un utente, a prescindere dalla sua nazionalità, dal territorio italiano, e quindi ponendosi nella posizione di chi fornisce il servizio informativo o telematico.

In entrambi i casi sembrerebbe doversi allora applicare la disciplina stabilita nella l. n. 675, e i relativi obblighi, creando conseguenze estremamente onerose per l'utente della Rete, e dunque ponendo seri ostacoli alla diffusione del nuovo strumento di manifestazione del pensiero e di distribuzione della conoscenza, e quindi all'esercizio di diritti fondamentali dell'individuo ⁽⁴⁹⁾.

Stessa anomalia si riscontra con riferimento alla seconda situazione di inadeguatezza della l. n. 675/1996 relativamente alle banche dati su, o attraverso, Internet: quella della disciplina dei flussi transfrontalieri dei dati personali.

Secondo infatti l'art. 28, comma 3°, di tale normativa ⁽⁵⁰⁾, intitolato « Trasferimento di dati all'estero », il titolare del trattamento deve notificare al Garante per la tutela dei dati personali « qualsiasi trasferimento, anche temporaneo, fuori dal territorio nazionale, con qualsiasi forma e mezzo ». Ricevuta la notifica, il Garante, prima di concedere l'autorizzazione al trasferimento, deve verificare che nel paese verso il quale si intende trasmettere i dati personali sia presente una normativa a tutela degli stessi, che consenta un livello di protezione adeguato, nel caso di dati personali in genere, *di grado pari a quello assicurato nell'ordinamento italiano*, nel caso si tratti di dati c.d. sensibili ⁽⁵¹⁾. Chi effettui lo stesso tale trasferimen-

digma « Applicazione della legge sulla *privacy* nelle imprese e nelle pubblicazioni amministrative », Milano, 25 novembre 1997, p. 3).

⁽⁴⁷⁾ La Direttiva 95/46 infatti, recepita nel nostro paese con la l. n. 675 del 1996, dispone l'applicazione delle leggi di attuazione ai trattamenti effettuati da soggetti stabiliti nel proprio territorio: fattispecie ben diversa dal semplice svolgimento del trattamento nel territorio, a prescindere dall'effettivo « stabilimento », richiesto dall'art. 2 in esame (così P. CERINA, *op. cit.*, p. 3).

⁽⁴⁸⁾ Su tale similitudine v. *ante*, nota 17.

⁽⁴⁹⁾ Oltre ad essere di difficile realizzabilità nel caso dell'utente fornitore di informazioni o servizi straniero. Maggiormente opportuno sarebbe stato invece collegare i principi sull'applicabilità della l. n. 675 non ad un criterio « territoriale puro » (quello sancito negli artt. 2 e 6), quanto a criteri relativi alla residenza o allo stabilimento (seguendo in questo modo la Direttiva 95/46) del soggetto che effettua il trattamento (così P. CERINA, *op. cit.*, p. 4).

⁽⁵⁰⁾ Art. 28, comma 3°: « Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui agli artt. 22 e 24 (n.d.r. dati sensibili e sanitari), di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano. [...] ».

⁽⁵¹⁾ I « dati sensibili » sono quelle informazioni che hanno una particolare capacità di incidere sulla riservatezza dei singoli individui e di determinare discriminazioni sociali particolarmente rilevanti.

In genere, infatti, seguendo un'autorevole dottrina (S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e*

to di dati senza il parere del Garante, si espone all'applicazione di sanzioni penali anche gravi, previste dall'art. 35, comma 2°⁽⁵²⁾.

Ora, tenendo presente che «porre in linea» su Internet, nell'ambito magari di un sito web, un elenco di dati personali vuol dire sicuramente effettuare un «trattamento» secondo l'art. 2, lett. b)⁽⁵³⁾, nel caso in cui le finalità che determinano tale attività non siano «esclusivamente personali»⁽⁵⁴⁾, risulta essere dunque applicabile la l. n. 675/1996; e che il metterlo «in linea» implica il suo trasferimento in Rete, e quindi verso tutti i paesi collegati ad Internet, si può concludere circa la necessità di osservare anche in questo caso il disposto dell'art. 28.

Così, chiunque voglia compiere tale attività dovrà effettuare specifica notificazione al Garante, che a sua volta dovrà controllare le caratteristiche delle normative dei diversi Stati che hanno accesso ad Internet (che dovranno quindi, a seconda dei casi, essere adeguate, o uguali, a quella italiana) prima di decidere se consentire o vietare quel determinato «trattamento». Per poi concludere vietandolo nei confronti di alcuni paesi, nel caso i requisiti dell'adeguatezza o dell'equivalenza della disciplina dello Stato destinatario non vengano soddisfatti⁽⁵⁵⁾, oppure consentendolo in caso contrario.

controllo sociale, Bologna, 1973, p. 76 s.), le informazioni possono essere distinte in: a) informazioni obiettivamente neutre, la cui conoscenza non può in alcun modo arrecare pregiudizio alla persona; b) informazioni che l'interessato potrebbe voler tenere riservate, ma la cui divulgazione è resa opportuna da finalità sociali; c) informazioni la cui diffusione non è desiderata dall'interessato o non è socialmente necessaria (come quelle sulle opinioni politiche o religiose, sulla vita sessuale, ...). Queste ultime costituiscono i dati di maggiore sensibilità o, come si esprimono alcuni aa., il «nucleo duro della riservatezza», e vengono espressamente previste e disciplinate nell'art. 22 ss. della legge in commento.

⁽⁵²⁾ Secondo l'art. 35, comma 2°, «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto [...], ovvero del divieto di cui all'art. 28, comma 3°, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni».

⁽⁵³⁾ Art. 2, lett. b), definisce *trattamento* «qualsunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati».

⁽⁵⁴⁾ Ad esempio, nel sito che dirigo («Jei, Jus e Internet» all'indirizzo <http://www.jei.it>) esiste una rubrica «Corrispondenti» che riporta l'elenco dei nomi e delle informazioni relative agli avvocati che si sono proposti per quel servizio, sicuramente quindi un elenco di dati personali; mentre le finalità per cui sono sottoposte a disposizione dei visitatori del sito non possono certo dirsi «esclusivamente personali».

⁽⁵⁵⁾ Un a. (P. CERINA, *Commento all'art. 2 ed all'art. 28 della l. 675/96*, in AA.VV., *La tutela dei dati personali. Commentario alla l. 675/96*, a cura di Giannantonio, Losano e Zencovich, Padova, 1997, rispettivamente a pp. 27 e 259) porta provocatoriamente l'interpretazione della norma ad applicazioni ancora più assurde, oltre a quella citata di un fornitore di informazioni del nostro paese che pone in linea dati personali: così per l'ipotesi di un soggetto italiano, anche un semplice utente, che consulti un sito web estero (attività a cui si dovrebbe applicare la l. n. 675, perché in ogni caso si verifica il trattamento), ma anche quella di un soggetto straniero che gestisca un server web nel suo paese (anche in questo caso si applicherebbe la l. n. 675, perché potrebbe considerarsi rientrare nel concetto di «trattamento» quell'attività che viene svolta con effetti nel nostro paese).

La difficoltà apparentemente insormontabile sorge nel momento in cui si tiene presente che i paesi collegati sono circa 170, portando quindi il compito dell'ufficio del Garante ad un impegno eccessivo, e forse non realizzabile⁽⁵⁶⁾; e soprattutto che, a livello tecnico, è impossibile impedire, o comunque gestire, la diffusione verso solo alcuni dei paesi collegati alla Rete e non altri. Ed è proprio questo secondo punto a creare le maggiori difficoltà agli utenti di Internet.

Infatti, nell'eventualità in cui il Garante vieti, ex art. 28 della l. n. 675/1996, la trasmissione dei dati personali verso uno o più determinati Stati, il soggetto che ha effettuato la richiesta di autorizzazione, nell'impossibilità tecnica (almeno al momento attuale) di adeguarsi a tale decisione, sarà costretto a non osservare il provvedimento, oppure a cessare la sua attività in Rete.

Ed anche in questo caso occorre rilevare il serio pericolo di impedire l'esercizio di diritti fondamentali dell'individuo, tra i quali in particolare quello di manifestare liberamente il proprio pensiero.

4.2. — Nel maggio dell'anno scorso il Governo, a fronte dei numerosi dubbi interpretativi relativi all'entrata in vigore della l. n. 675/96, e delle quasi insormontabili difficoltà connesse alla sua applicazione da parte degli operatori professionali, ha emanato un primo decreto legislativo, il n. 123 del 1997, al fine di prorogare i termini di attuazione delle disposizioni della stessa⁽⁵⁷⁾.

Nello stesso documento, si è inoltre proceduto ad una prima integrazione della l. n. 675, con particolare riferimento alle eccezioni in materia di trattamento di dati personali da parte di soggetti particolari (l'art. 25, *Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista*, e più in generale il capo IV, *Trattamento di dati particolari*).

⁽⁵⁶⁾ In tal caso potrebbe soccorrere il testo della legge, che infatti prevede comunque una serie di eccezioni, al comma 3° dell'art. 28 — ed in particolare alle lett. b) e g) —, ipotesi di trasferimento di dati all'estero «comunque consentito». Alla lett. b) si riporta il caso in cui il trasferimento «sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato». Alla lett. g) invece si considera l'ipotesi in cui il trasferimento «sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto». In entrambe le ipotesi non risulta però chiaro se e con quale estensione la disciplina possa essere applicata all'utente di Internet, e non diminuisce quindi la necessità di un intervento nella materia in esame che permetta di superare le riportate discrasie.

⁽⁵⁷⁾ È il d.lgs. 9 maggio 1997, n. 123, intitolato «Disposizioni correttive e integrative della l. 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». Nel luglio dello stesso anno è stato poi emanato il d.lgs. 28 luglio 1997, n. 255, recante «Disposizioni integrative e correttive della l. 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'art. 1, comma 1°, lett. f), della l. 31 dicembre 1996, n. 676». Successivamente l'Autorità Garante ha proceduto ad un'attenta e costante opera di interpretazione e specificazione della disciplina emanata con la l. n. 675, attraverso una fitta serie di provvedimenti, autorizzazioni generali, comunicati e decisioni. Per avere il testo di tali provvedimenti è possibile consultare, in attesa dell'apertura dello spazio web del Garante, diversi siti non ufficiali: quello già citato di Interlex (<http://www.interlex.com>), quello della società Polytoenia (<http://www.privacy.it>) e il sito Jei, Jus e Internet (<http://www.jei.it>).

In tal senso, l'art. 2 del d.lgs. n. 123, in materia di « trattamento di dati in ambito giornalistico », introduce un comma 4^o-bis all'art. 25 della l. 675, attraverso il quale estende le disposizioni della stessa legge (e quindi in particolare quelle relative alle eccezioni connesse allo svolgimento della professione di giornalista⁽⁵⁸⁾) anche ai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicitari « nel registro dei praticanti giornalisti, « nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero ».

Così, a fronte della citata interpretazione restrittiva della disciplina in materia di tutela dei dati personali introdotta dalla l. n. 675/1996 (ed in particolare del combinato disposto degli artt. 2 e 6, da una parte, e 28 e 35, comma 2^o, dall'altra), il d.lgs. n. 123 sembrerebbe invece aprire la strada ad un'interpretazione ampia delle eccezioni relative alla professione di giornalista, con il risultato però di rendere di fatto inapplicabile la l. n. 675, o almeno ad applicazione estremamente limitata; e questo anche nel caso in cui il soggetto che pone in linea un determinato sito web non sia giornalista, né pubblicitario e neanche praticante⁽⁵⁹⁾.

Infatti, se si tiene presente la natura intrinseca di Internet, di cui si è parlato nel capitolo primo del presente scritto, e dunque quella di essere il mezzo principe per la diffusione e la manifestazione del pensiero⁽⁶⁰⁾, l'eccezione stabilita nel citato decreto porterebbe a non applicare la disciplina posta a tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali a tutto quello che viene pubblicato in rete, in particolare in quelle applicazioni volte alla comunicazione, ristretta o meno⁽⁶¹⁾, ed all'attività ad esse relativa, statica o dinamica⁽⁶²⁾.

E non sembra apportare particolari novità a tali considerazioni la nuova stesura⁽⁶³⁾ dell'art. 25 della l. n. 675, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 12 del d.lgs. 13 maggio 1998, n. 171.

(58) È quindi quella dell'art. 12, comma 1^o, lett. e), che stabilisce l'esclusione della necessità del consenso dell'interessato alla raccolta dei dati personali, dell'art. 20, comma 1^o, lett. d), relativa alla possibilità di comunicare e diffondere le informazioni trattate, ed infine dell'art. 25, in materia di trattamento di dati sensibili in genere, relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale in particolare.

(59) Sembrerebbe bastare, quindi, per consentire ad una determinata azienda di usufruire delle eccezioni citate, pubblicare un sito web su Internet.

(60) « Si può realisticamente definire Internet come una conversazione mondiale che non finisce mai [...] la forma di comunicazione di massa più partecipativa che sia mai stata realizzata » (conclusioni della motivazione della sentenza della Corte Federale Usa, Distretto della Pennsylvania, 11 giugno 1996, in *Dir. inf.*, 1996, p. 640, con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, e su Internet nei siti web citati alla nota 3).

(61) Per quanto riguarda la distinzione tra comunicazione ristretta e comunicazione ampia v. il capitolo I sulla rete Internet e i suoi servizi.

(62) Sulla distinzione tra attività statica o dinamica relativa alla gestione o all'utilizzo di servizi su Internet v. nel testo, al capitolo 3.

(63) Il nuovo testo dell'art. 25 risulta essere il seguente: « 1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'art. 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli artt. 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi com-

5. — In base agli esempi riportati sembrano quindi apparentemente insormontabili i problemi applicativi della disciplina stabilita nella l. n. 675/96 alle ipotesi in cui il trattamento dei dati personali avvenga in relazione alla rete Internet: e non solo in generale per quanto riguarda le difficoltà connesse all'applicazione degli obblighi stabiliti nella legge anche agli utenti di Internet, acquirenti o fornitori di informazioni e servizi, italiani o stranieri (v. a tale proposito i dubbi relativi all'interpretazione degli artt. 2 e 6 della l. n. 675, riportati nel testo); ma anche, ed in particolare, con riferimento alle ipotesi di trasferimento dei dati personali all'estero (disciplinate dal più volte ricordato art. 38 della l. n. 675) ed alle eccezioni in materia di trattamento di dati in ambito giornalistico, alla luce anche del d.lgs. n. 123 del maggio 1997.

Fondamentale risulta quindi il compito del Governo in tale ambito che, in base alla delega prevista dall'art. 1, comma 1^o, lett. f) ed n) della l. n. 676/96, dovrà emanare specifici decreti atti a risolvere l'evidente discrasia⁽⁶⁴⁾.

portamenti in pubblico. 2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'art. 31, comma 1^o, lett. h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1^o del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. 3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2^o non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2^o. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'art. 31, comma 1^o, lettera f). 4. Nel codice di cui ai commi 2^o e 3^o sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli artt. 22 e 24 ».

(64) Né a tale proposito appaiono rassicuranti le parole di uno dei membri dell'Autorità Garante che, in un'intervista rilasciata a *Il Sole 24 ore* il 24 ottobre 1997, e proprio a proposito dei decreti attuativi della delega in materia di telematica (annunciati « entro i primi mesi del 1998 », ed ora procrastinati nel tempo), affermava che « Il principio che sta maturando è quello di garantire il rispetto della privacy nell'ambito delle reti aperte attraverso una strategia in quattro punti: — autodifesa da parte degli utenti, che devono accertarsi del livello di sicurezza offerto dal fornitore di servizi cui si rivolgono; — sviluppo di nuove tecnologie informatiche che assicurino elevati livelli di sicurezza e di protezione della privacy; — norme di disciplina concordati dai provider, non certo imposte dagli Stati; — diffusione della consapevolezza che Internet, per quanto in frenetica evoluzione e con capacità altamente diffusive, è pur sempre un *media* e, dunque, agli abusi commessi in rete si possono applicare tutte le leggi e le regole dei codici ». Non portando alcun indizio circa l'effettiva coscienza del problema di applicabilità generale della normativa in base al criterio territoriale puro, o a quello di coordinamento dell'art. 28 con la realtà della rete Internet sollevato nel testo, e nemmeno chiarendo l'effettiva portata delle eccezioni introdotte dal d.lgs. n. 123 del maggio 1997. Stesso risultato anche in due articoli successivi, a firma di un membro dell'Autorità e del suo Segretario Generale, che pur affermando opportunamente la necessità di una « terza via » italiana rispetto agli approcci degli Stati Uniti, tesi ad un forse eccessivo « liberismo », e l'Europa, maggiormente concentrata al controllo delle attività su Internet al fine di meglio tutelare l'individuo, non chiariscono però le modalità in cui tale « terza via » si dovrebbe concretizzare, né prendono in considerazione, almeno in tale sede, il problema indicato nel presente scritto (v. a tale pro-

Decreti che dovranno certamente tenere conto, senza possibilità di errore, della nuova realtà tecnologica in continuo divenire rappresentata dalle applicazioni telematiche, ed in particolare dall'avvento e dalla sempre maggiore affermazione della rete Internet quale *media* privilegiato per l'informazione e per la comunicazione. Tra l'altro al fine di evitare che i destinatari della disciplina siano costretti a dover scegliere tra l'inservanza della stessa o il rimanere tagliati fuori dai numerosi benefici creati dalla rivoluzione informativa che stiamo vivendo in questi ultimi anni del ventesimo secolo.

GIANLUIGI CIACCI
Dottore di ricerca